

ACCESSO: Dati cd. super sensibili – Acquisizione finalizzata alla tutela di un diritto fondamentale – Dimostrazione di una “rigida” necessità e non della “mera utilità” del documento – Necessità.

Tar Toscana – Firenze, Sez. II, 26 novembre 2021, n. 1573

“[...] L’accesso ai detti dati supersensibili è infatti consentito, ai sensi dell’art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990, relativo ai casi esclusi, soltanto nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tenore dell’art. 60 cit., quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Dunque, la tutela dei dati “supersensibili” può essere vinta solo quando risulti provato in concreto dall’istante che la loro acquisizione sia assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica enunciazione di esigenze di difesa. Occorre, in particolare, la dimostrazione di una rigida “necessità” e non della mera “utilità” del documento in questione [...]”.

FATTO

La dottoressa -OMISSIS- propone l’azione in oggetto esponendo:

- di aver rivestito la qualifica di responsabile per i servizi sociali della zona distrettuale -OMISSIS- dell’AUSL Toscana -OMISSIS-;
- di essere stata indagata per abuso d’ufficio, asseritamente commesso in occasione dello svolgimento della sua opera professionale a sostegno della minore -OMISSIS- e su delega della Procura minorile e del Tribunale per i minorenni di -OMISSIS-;
- tale indagine penale era stata sollecitata dalla querela proposta dal padre della minore, il quale l’aveva in sostanza accusata di comportamento parziale (in favore della madre della stessa, signora -OMISSIS-) nell’ambito del procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni ai fini dell’eventuale limitazione della responsabilità genitoriale;
- il signor -OMISSIS- si era pure opposto alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero e, tuttavia, detta opposizione era stata poi respinta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di -OMISSIS-, il quale aveva infine disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico della odierna ricorrente per infondatezza della notizia di reato;

- di avere dunque, all'esito di tale procedimento penale, intenzione di "tutelarsi" in ambito giudiziario nei confronti del signor -OMISSIS- per la "falsa incolpazione" subita e di avere necessità, a tale scopo, di accedere a tutte le informazioni rilevanti riferite alla vicenda in questione;

- di aver dunque proposto istanza di accesso alla Azienda UsI Toscana -OMISSIS- con lettera del 7 aprile 2021, chiedendo di conoscere i seguenti atti "*fascicolo integrale degli atti relativi al procedimento di affidamento al servizio sociale della minore -OMISSIS- -OMISSIS- nata a Roma il -OMISSIS-; - atti istruttori ed i provvedimenti adottati in relazione agli esposti inoltrati da -OMISSIS- Bruno padre della minore nei confronti della dott.ssa -OMISSIS-*";

- l'azienda sanitaria, con nota del 16 luglio 2021, aveva negato l'accesso con la seguente motivazione: *<<considerato che la documentazione richiesta si riferisce ad informazioni, documenti e dati idonei a rilevare lo stato di salute di un terzo (in primis la minore S.I), ascrivibile alla categoria dei dati particolari ex art. 9 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei Dati RGPD" ne deriva l'applicabilità del combinato disposto degli artt. 60 e 92, comma 2, d. lgs. n. 196/2003 per effetto dei quali è stata effettuata la cd. valutazione del "pari rango" tenendo conto delle disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale del 9 luglio 2003, tutt'ora vigente per effetto del disposto di cui al d. lgs. n. 101/2018, art. 22, comma 4)Rilevato che l'istanza di accesso è strumentale alle esigenze di tutela della richiedente, avanzata in una fase non giudiziale ma dichiaratamente ante causam, rispetto a un interesse sostanziale del richiedente esplicitato nei termini di "tutela giudiziaria dei diritti della parte richiedente", in carenza di motivazione circa la stretta necessità e indispensabilità dell'acquisizione dei dati delle categorie particolari di un soggetto terzo minorenni rispetto all'interesse oggetto di tutela, in presenza di un controinteresse sostanziale meritevole di tutela in relazione a seri motivi di riservatezza cui l'esercizio dell'accesso potrebbe arrecare danni...>>.*

Secondo la ricorrente tale istanza avrebbe dovuto essere invece accolta in quanto non ricompresa nei casi di esclusione del diritto di accesso, e in particolare, in quanto: a) non diretta ad acquisire dati che intercettano "*dati genetici né biometrici e neppure riguardanti la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di alcuno*"; b) coerente con l'art. 60 del d. lgs. n. 196 del 2003, in quanto l'accesso sarebbe domandato funzionalmente alla cura e alla difesa del diritto alla personalità della ricorrente e non mirerebbe ad invadere la sfera della riservatezza riguardo lo stato di salute o l'orientamento sessuale di un minore.

Si è costituita l'Azienda USL Toscana -OMISSIS- eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato al curatore speciale della minore, in qualità di

controinteressato, e in quanto tardivamente depositato, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2021, il difensore della ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a notificare il ricorso al curatore speciale della minore (la cui nomina, da parte della Corte di Appello di -OMISSIS-, sarebbe risultata solamente dall'atto di opposizione all'accesso del signor -OMISSIS-, prodotto dalla difesa della AUSL), qualora la partecipazione dello stesso al giudizio dovesse essere ritenuta indispensabile dal Collegio; quindi, all'esito della discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Si ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della AUSL, essendo il ricorso infondato per le seguenti ragioni.

1.1. La ricorrente intenderebbe proporre una non meglio precisata "iniziativa giudiziaria" per tutelarsi rispetto alla "falsa incolpazione" per il reato di abuso di ufficio, generata dall'esposto del signor -OMISSIS-, sulla base del quale era stato avviato il procedimento penale poi definitivamente archiviato dal Giudice per le indagini preliminari.

1.2. E' tuttavia pacifico e documentato che, in relazione a tale esposto, la Guardia di Finanza aveva richiesto l'invio di un'apposita relazione dei Servizi Sociali dell'AUSL, che è stata redatta dalla stessa odierna ricorrente (relazione peraltro prodotta in atti), la quale, quindi, aveva perfetta contezza dell'esposto e di ogni elemento della "falsa incolpazione" intentata nei suoi confronti.

1.3. Quanto in particolare alla richiesta di accesso ai documenti rispondenti alla seguente descrizione:

<<1. Cartellina di colore rosso intestata "-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-la nata a Roma il -OMISSIS-" contenente al suo interno le seguenti sottocartelle di colore bianco contenenti documentazione intestate:

Diario; incontri protetti; T.M. -OMISSIS-; Progetto Educativa Domiciliare e Assistenza Domiciliare; T.O. -OMISSIS-; Procura T.M.; disegni -OMISSIS-le. 2. Cartellina di colore rosso intestata "2 – -OMISSIS- -OMISSIS-le" contenente al suo interno le seguenti sottocartelle di colore bianco contenenti documentazioni intestate: relazione specialisti; scuole, varie; comunicazione tra i vari servizi; comunicazione sig. -OMISSIS-; Comunicazioni -OMISSIS- Bruno. 3. Cartellina di colore celeste intestata "Stampa e-mail inviate / ricevute dott.ssa -OMISSIS-" contenete le mail inviate e ricevute dalla dott.ssa -OMISSIS- Francesca (806 pp) in qualità di assistente sociale attualmente referente del caso in questione verso i vari soggetti interessati del caso (familiari di -OMISSIS-, legali,

operatori). 4. cartellina di colore celeste intestata “Stampa e-mail inviate ricevute dott.ssa - OMISSIS-” contenente le mail inviate e ricevute dalla dott.ssa -OMISSIS- Mirella (109 pp) in qualità di assistente sociale referente fino a gennaio 2019 del caso in questione verso i vari soggetti interessati del caso (familiari, legali, operatori)>>, ritiene il Collegio che, venendo all’evidenza richiesti dati idonei a rivelare lo stato di salute di una minore, il giudizio di bilanciamento fra opposti valori, richiesto nella fattispecie, sia stato adeguatamente condotto da parte dell’amministrazione resistente.

1.4. L’accesso ai detti dati supersensibili è infatti consentito, ai sensi dell’art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990, relativo ai casi esclusi, soltanto nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tenore dell’art. 60 cit., quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Dunque, la tutela dei dati “supersensibili” può essere vinta solo quando risulti provato in concreto dall’istante che la loro acquisizione sia assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica enunciazione di esigenze di difesa.

Occorre, in particolare, la dimostrazione di una rigida “necessità” e non della mera “utilità” del documento in questione (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117).

1.5. Alla luce di tale ricostruzione, non può sostenersi che l’esercizio del diritto della ricorrente di vedere tutelata la propria reputazione sia, nel caso concreto, necessariamente condizionato dal possesso della documentazione sanitaria inerente la minore, poiché essa non è strettamente indispensabile alla difesa in giudizio, ma sembra piuttosto costituire uno degli elementi che la ricorrente vorrebbe apportare al fine di articolare una sua futura e imprecisata azione in giudizio, secondo una particolare modalità, peraltro allo stato ignota.

Il mancato accesso alla detta documentazione non è dunque preclusivo della difesa in giudizio degli interessi della odierna ricorrente.

1.6. Né, peraltro, pare accoglibile la richiesta della ricorrente di oscurare le informazioni sensibilissime, attenendo gli atti richiesti, in generale, alla condizione di benessere psico-fisico della minore, che viene desunta dalla complessiva attività istruttoria espletata e dall’analisi delle relazioni personali e familiari e delle abitudini di vita della stessa minore. Cosicché non sembra che si

possano materialmente separare alcune informazioni, contenenti dati “supersensibili”, rispetto ad altre.

2. In ogni caso, come evidenziato dalla difesa della AUSL, gli atti in questione non sarebbero accessibili anche per un'altra ragione, seppure non esplicitata nel provvedimento di diniego impugnato; ovvero in quanto si tratterebbe di atti istruttori effettuati su delega del Tribunale dei Minorenni, a fronte dell'esposto presentato dalla Preside dell'istituto scolastico frequentato dalla bambina, al fine di accertare le condizioni di vita personale, familiare e sociale della stessa, nonché la presenza di eventuali situazioni di pregiudizio e di fattori di rischio. E' dunque evidente che tali atti non sono documenti amministrativi, relativi ad un procedimento amministrativo e “concernenti attività di pubblico interesse”, come richiesto dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990, rientrando invece nell'ambito dell'attività giurisdizionale ed essendo assimilabili ad atti giudiziari e/o processuali, per i quali non è configurabile il diritto di accesso (vedi T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 10 novembre 2020, n.198, che richiama Cons. St., sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 388).

3. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

4. Considerata la peculiarità della vicenda si ritengono sussistere i presupposti per compensare le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.